

Fallimenti con tempi stringenti

Ai curatori 15 giorni per comunicare gli estremi della procedura

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Tempi stretti per la comunicazione dei dati agli enti pubblici da parte del curatore fallimentare. Sono solo 15, infatti, i giorni di tempo decorrenti dall'accettazione dell'incarico per effettuare la comunicazione dell'intervenuta procedura concorsuale, utilizzando il nuovo modello di «comunicazione unica», destinato all'apparato pubblico per l'eventuale insinuazione al passivo. E' solo una delle novità del d.l. 78/2010 («Manovra correttiva»), sul tema delle procedure concorsuali, con particolare riferimento al fallimento, al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti (Italia Oggi, 25/05/2010).

Adempimenti. Come indicato dal comma 6, dell'art. 29 del dl, in caso di fallimento il curatore ha un obbligo stringente dovendo, entro i 15 giorni dalla data di accettazione dell'incarico che deve pervenire al giudice delegato entro i due giorni successivi dalla nomina, ai sensi dell'art. 29, r.d. 16/03/1942 n.

COMUNICAZIONE DATI	Entro i successivi 15 giorni dall'accettazione dell'incarico, i curatori fallimentari devono comunicare i dati della procedura agli enti, utilizzando il modello "Comunica"
PRESTITI BANCARI	I finanziamenti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, in qualsiasi forma, in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, anche in funzione delle medesime procedure, sono inquadrabili come crediti da liquidare in prededuzione
ONORARI PROFESSIONALI	I compensi dei professionisti incaricati per la redazione delle relazioni necessarie alle procedure di concordato e di ristrutturazione dei debiti, purché omologati, sono liquidati in prededuzione
AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE	L'imprenditore può ottenere la sospensione delle azioni cautelari e/o esecutive, nel corso delle trattative o prima della formalizzazione dell'accordo, presentando specifica istanza al Tribunale competente, nel rispetto di determinate condizioni

267 (legge fallimentare), comunicare in via telematica i dati della procedura, utilizzando il modello di «comunicazione unica», di cui all'art. 9, dl 31/1/07, n. 7, convertito dalla legge n. 40/07 e modificato dal dl 78/2009. In effetti, tale adempimento era già previsto genericamente dall'art. 17 della legge fallimentare, con la conseguenza che il curatore fallimentare, una volta accettato l'incarico, avrebbe dovuto effettuare la comunicazione del provvedimento all'Agenzia delle entrate, al concessionario

della riscossione, alla camera di commercio, all'Inps, all'Inail, alle poste ed agli altri enti pubblici.

Su tale obbligo, in caso di inadempimento da parte del curatore, pendono le sanzioni già previste, ma che in tal caso risultano raddoppiate.

Prededuzione. Per agevolare le imprese nello sviluppo di procedure concorsuali destinate al risanamento delle stesse, in relazione agli effetti della persistente congiuntura economica, la manovra ha introdot-

to due specifiche disposizioni nella legge fallimentare: l'art. 182-quater, avente ad oggetto la prededucibilità dei crediti nell'ambito di talune procedure, ed il comma 6 all'art. 182-bis, concerne il divieto di inizio o proseguimento delle azioni cautelari o esecutive. Per quanto concerne le disposizioni contenute nel nuovo articolo 182-quater, il legislatore ha previsto che i crediti, riferibili a prestiti e/o finanziamenti ottenuti dall'impresa dalle banche e dagli intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare, o di accordi sulla ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis della medesima legge, se omologati, devono ottenere la qualifica di crediti contratti in ambito della stessa procedura, ottenendo il titolo alla prededuzione. Sul punto è interessante apprendere che, al fianco dei crediti riferiti alle più note operazioni di finanza all'impresa (aperture di credito, factoring, mutui, prestiti, crediti per smobilizzo ecc.), rientrano in tale tipologia anche quelli appositamente ot-

tenuti per sviluppare la procedura di risanamento («prestiti ponte»), ma anche i finanziamenti dei soci, in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c., nel limite dell'80% del relativo ammontare ed i crediti vantati dai professionisti, per la predisposizione delle perizie necessarie a queste procedure, di cui al comma 3, dell'art. 161 e comma 1, art. 182-bis.

Azioni cautelari. Il nuovo comma 6, dell'art. 182-bis l.f., dispone il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, nel corso delle procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, per effetto della presentazione di una specifica istanza da parte dell'imprenditore, corredata una dichiarazione di quest'ultimo, attestante la presenza di trattative con i creditori che devono rappresentare almeno il 60% dei crediti, e di un professionista sulla presenza delle condizioni per assicurare il pagamento dei creditori che non partecipano alla trattativa o che hanno negato il loro assenso.